

Le novità del 2023 per il mondo associativo

25 gennaio 2023

Dott Alessandro Mastacchi (Arsea Srl)

In collaborazione con



- ❑ **DECRETO MILLEPROROGHE**
(Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198)
- ❑ **LEGGE DI BILANCIO PER IL 2023**
(Legge 29 dicembre 2022 n. 197)

DECRETO MILLEPRORGHE

Proroga entrata in vigore Riforma Sport

Viene prorogata al 1 luglio 2023 l'entrata in vigore delle norme sul lavoro sportivo previste dal D.Lgs 36/2021.

Fino al 30/6/2023 sono ancora erogabili i compensi sportivi forfettari previsti dall'art 67 comma 1 lettera m) del DPR 917/86.

Incarichi sportivi stipulati oltre tale data decadranno automaticamente.

Si resta in attesa di disposizioni sul coordinamento in corso d'anno delle disposizioni relative ai compensi sportivi forfettari e le nuove norme sul lavoro sportivo.

DECRETO MILLEPRORGHE

Proroga delle concessioni degli impianti sportivi

Il provvedimento prevede che per sostenere le ASD/SSD colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia, siano prorogate al 31 dicembre 2024, le concessioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, questo per consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate.

DECRETO MILLEPRORGHE

5xMILLE

ONLUS - Prorogato il periodo di transitorietà delle disposizioni del 5xmille dell'IRPEF in favore delle ONLUS che non si sono ancora iscritte nel RUNTS, potendo effettuare tale scelta entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui la Commissione europea autorizzerà i nuovi regimi fiscali previsti dal Codice del terzo settore. Le ONLUS iscritte nella relativa anagrafe alla data del 22.11.2021 continuano ad essere destinatarie della quota del 5xmille con le modalità stabilite per gli enti del volontariato.

APS e ODV non iscritte albo permanente - Se si tratta di una ODV o APS non iscritta all'elenco permanente avrebbe dovuto accreditarsi al 5xmille a seguito dell'iscrizione al Runts sempre che l'iscrizione sia avvenuta entro il 31 ottobre 2022, barrando nella piattaforma l'apposita voce e, come confermato dal Ministero, senza necessità di versare alcuna sanzione.

DECRETO MILLEPRORGHE

Con la dilazione dei tempi disposta dal decreto “Semplificazioni”, il termine per effettuare le verifiche degli enti in “trasmigrazione” è stato spostato dal 20 agosto al 5 novembre 2022 e diverse sono state le organizzazioni che hanno ricevuto a ridosso della scadenza la richiesta di integrazione documentale o di modifica statutaria con conseguente perfezionamento della trasmigrazione e iscrizione nel RUNTS in data successiva al 31 ottobre. Queste risultano quindi impossibilitate ad accreditarsi al 5xmille 2022.

APS e ODV iscritte all’albo permanente - Diverso discorso vale per le Odv e le Aps coinvolte nel processo di “trasmigrazione” che risultavano già incluse nell’elenco permanente: queste sono considerate accreditate al 5 per mille 2022 senza necessità di alcun ulteriore adempimento. Si consiglia in ogni caso di andare il prima possibile sulla piattaforma RUNTS per fleggare la voce relativa alla richiesta di accesso al 5 per mille, in modo da manifestare già la volontà di accreditarsi al beneficio per l’anno 2023 e i seguenti.

LEGGE DI BILANCIO per il 2023

AIUTI SU COSTI ENERGIA E GAS PER «IMPRESE» NON ENERGIVORE O GASIVORE

Circolare 36/E del 29/11/2022 ha chiarito che la definizione di «impresa» comprende anche gli Enti non commerciali nell'ipotesi in cui svolgano anche attività commerciale. Per gli enti non commerciali l'agevolazione spetta *“solo in relazione alle spese per l'energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata.”*

La circolare affronta anche la problematica, tipica delle associazioni, relativa allo svolgimento contestuale di attività istituzionali e commerciali negli stessi locali, affermando che *“nel caso in cui l'ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all'esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il gas e per l'energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all'attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati).*

LEGGE DI BILANCIO per il 2023

ENERGIA: Riconosciuto agevolazione se potenza disponibile pari o superiore a 4,5 KW

Condizione: la media del costo del quarto trimestre 2022 abbia subito un incremento di almeno il 30% del costo medio del quarto trimestre 2019.

Agevolazione: Credito d'imposta pari al 35% della spesa sostenuta nel primo trimestre del 2023.

GAS: Riconosciuto agevolazione per usi non termoelettrici

Condizione: la media del costo del quarto trimestre 2022 abbia subito un incremento di almeno il 30% del costo medio del quarto trimestre 2019.

Agevolazione: Credito d'imposta pari al 45% della spesa sostenuta nel primo trimestre del 2023.

LEGGE DI BILANCIO per il 2023

In entrambi i casi se il fornitore non è cambiato da quarto trimestre 2019 a primo trimestre 2023 questo deve inviare al cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre dell'anno 2023. Comunicazione da inviarsi entro 60 gg dal 31/03/2023.

I crediti d'imposta sono utilizzabili solo in compensazione entro il 31/12/2023 e non concorrono ne al reddito d'impresa ne alla base imponibile Irap.

I crediti d'imposta sono cedibili solo per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

IVA PELLETT

Per l'anno 2023 l'aliquota Iva sui pellet è ridotta al 10%.

LEGGE DI BILANCIO per il 2023

CONTROLLI AUTOMATIZZATI

(Circolare n. 1/E del 13/01/2023 Ag. Entrate)

le somme su avvisi bonari relativi alle dichiarazioni per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021 possono essere sanate con il versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, ma versando sanzioni solo del 3% anziché del 10% entro 30 gg o 30% oltre 30 gg dalla notifica dell'avviso.

Condizioni: il termine di pagamento non è ancora scaduto al 01/01/2023, ovvero per le quali la comunicazione perviene oltre tale data.

Termini pagamento: unica soluzione entro 30 gg dalla notifica della comunicazione (90 gg per avvisi telematici) o in rate trimestrali con versamento prima rata entro 30 gg (90 gg telematici) e successive rate entro la fine del trimestre successivo con interessi di rateazione

LEGGE DI BILANCIO per il 2023

RATEAZIONI CONTROLLI AUTOMATIZZATI

(Circolare n. 1/E del 13/01/2023 Ag. Entrate)

Le sanzioni ridotte al 3% si applicano anche alle rateizzazioni in corso al 01/01/2023 in relazione ad avvisi derivanti da controlli automatizzati da applicarsi alle rate non ancora scadute al 01/01/2023. Tutte le rateazioni in corso da controlli automatizzati riferite a qualsiasi periodo d'imposta.

Termini notifica: per i soli controlli automatizzati relativi all'esercizio in corso al 31/12/2019 i termini di notifica delle violazioni sono prorogati di 1 anno.

Condizioni: Per beneficiare della riduzione delle sanzioni è necessario che il pagamento rateale prosegua regolarmente secondo le originali scadenze previste dal piano di rateazione

LEGGE DI BILANCIO per il 2023

IRREGOLARITA' FORMALI

(Circolare n. 1/E del 13/01/2023 Ag. Entrate)

Le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

Come: La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 167 e con la rimozione delle irregolarita' od omissioni.

Termini versamento: Il pagamento della somma è eseguito in due rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.

LEGGE DI BILANCIO per il 2023

NORME RATEAZIONI

(Circolare n. 1/E del 13/01/2023 Ag. Entrate)

la norma modifica anche le modalità di rateazione che passano da 8 a 20 rate trimestrali anche per valori fino a 5mila euro. Tale norma si applica, oltre che alle nuove rateazioni, anche a tutte quelle in corso al 1 gennaio 2023.

Tutti i piani rateali attualmente in corso, relativi a debiti d'imposta non superiori a 5.000 euro possono essere estesi fino ad un massimo di 20 rate trimestrali.

LEGGE DI BILANCIO per il 2023

RAVVEDIMENTO SPECIALE

Quali tributi: tributi amministrati dall’Agenzia per le Entrate per violazioni diverse da quelle sopra esposte riguardanti dichiarazioni presentate relative al periodo d’imposta al 31/12/2021 o annualità precedenti,

Agevolazione: regolarizzazione con pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni, oltre all’imposta ed agli interessi dovuti.

Versamento: entro il 31/03/2023 oppure rateizzabili in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo con prima rata da versare entro il 31/03/2023. Rate successive da versare il 30/6, 30/9, 20/12 e 31/3 di ciascun anno.

Condizione: la violazione non deve essere già stata contestata alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni.

LEGGE DI BILANCIO per il 2023

ADESIONE AGEVOLATA ATTI DI ACCERTAMENTO

Cosa: tributi amministrati dall'Agencia delle Entrate per:

- accertamenti con adesione relativi a PVC consegnati entro il 31/03/2023, nonché avvisi di accertamento e di rettifica e di liquidazione non impugnati ed ancora impugnabili al 01/01/2023
- avvisi di accertamento e di rettifica e di liquidazione non impugnati ed impugnabili entro il 01/01/2023 o notificati entro il 31/3/2023

Agevolazione: applicazione sanzione ridotta a 1/18

Rate: gli importi dovuti possono essere versati in max 20 rate trimestrali di pari importo scadenti entro l'ultimo giorno del trimestre successivo al pagamento della prima rata.

LEGGE DI BILANCIO per il 2023

LITI PENDENTI

Cosa: le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui sono parte l'Agenzia delle Entrate, dei Monopoli o delle Dogane, pendenti in ogni grado di giudizio alla data del 01/01/2023.

Agevolazione: possibile definizione su richiesta del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio con importo pari al valore della controversia.

Se ricorso pendente in I grado di giudizio definizione con il pagamento del 90% del valore della controversia.

In caso di soccombenza dell'Agenzia fiscale nell'unica o ultima pronuncia depositata entro il 01/01/2023 le pendenze possono essere chiuse con il versamento del:

- 40% del valore della controversia in caso di soccombenza in I grado;
- 15% del valore della controversia in caso di soccombenza in II grado;

LEGGE DI BILANCIO per il 2023

- 5% nel caso la controversia sia pendente in Cassazione e l'Agenzia fiscale è stata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio;

Le controversie relative solo alle sanzioni non collegate al tributo in caso di soccombenza dell'Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisprudenziale non cautelare possono essere definite con il versamento del 15% del valore della controversia e con il pagamento del 40% negli altri casi. Per la definizione non è dovuta alcuna sanzione qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.

Condizioni: la definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in I grado è stato notificato entro il 01/01/2023 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non sia concluso con pronuncia definitiva.

LEGGE DI BILANCIO per il 2023

PROCEDURE ACCESSO DEFINIZIONE AGEVOLATA

Definizione con presentazione di apposita domanda entro il 30/06/2023 e contestuale pagamento degli importi dovuti.

La rateizzazione in max 20 rate trimestrali di pari importo è consentita per importi dovuti superiori a 1.000 euro : versamento prima rata entro il 30/6/2023 e successive rate entro 30/6, 30/9, 20/12 e 31/3 di ciascun anno.

Su rateazione dovuti interessi legali decorrenti dal versamento della prima rata.

Vietata la compensazione.

Dagli importi dovuti per la definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio.

Le controversie definibili per essere sospese è necessario fare apposita richiesta al giudice. Presentata la domanda la controversia viene dichiarata estinta.

LEGGE DI BILANCIO per il 2023

CONCILIAZIONE AGEVOLATA

In alternativa alla definizione agevolata le controversie pendenti in I e II grado di giudizio al 01/01/2023 in cui è parte l'Agenzia delle Entrate possono essere definite, entro il 30/06/2023, con accordo conciliativo con Agenzia delle Entrate.

All'accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo di legge, gli interessi e i costi accessori.

In caso di accordo gli importi dovuti (in unica rata o la prima rata) devono essere versati entro 20 gg dalla sottoscrizione dell'accordo conciliativo.

Max 20 rate trimestrali di pari importo da versarsi entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al termine di versamento della prima rata.

LEGGE DI BILANCIO per il 2023

REGOLARIZZAZIONE OMESSI PAGAMENTI

Con riferimento a tributi amministrati dall'Agenda delle entrate è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento:

- delle rate successive alla prima relative a somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione scadute alla data del 01/01/2023 e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento mediante il pagamento integrale della sola imposta;
- Degli importi, anche rateali, relativi alla conciliazione scaduti alla data del 01/01/2023 e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento mediante il pagamento integrale della sola imposta.

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento entro il 31/03/2023 dell'importo dovuto in max 20 rate trimestrali e versamento della prima rata il 31/03/2023 e delle successive con scadenza 30/6, 30/9, 20/12 e 31/3 di ciascun anno.

LEGGE DI BILANCIO per il 2023

ANNULLAMENTO AUTOMATICO

Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

DEFINIZIONE AGEVOLATA CARICHI AG. RISCOSSIONE

Fermo restando quanto previsto nell'annullamento automatico, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive, e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

LEGGE DI BILANCIO per il 2023

Le somme devono essere pagate in unica soluzione entro il 31/07/2023, oppure nel numero max di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblicherà nel proprio sito internet.

LEGGE DI BILANCIO per il 2023

SOGLIA ANNUALE PREST.O

Passa da 5 a 10.000 euro la soglia erogabile da ogni associazione prestazioni occasionali (non lavoro autonomo occasionale).

SOGLIA CONTANTI

LA soglia per l'utilizzo dei contanti passa da 1.000 a 5.000 euro a partire dal 01/01/2023.

Per le ASD/SSD resta fissa la soglia di 1.000 euro fissata dall'art. 25 della L. 133/1999

LEGGE DI BILANCIO per il 2023

FONDI PER ETS E/O SPORT

Povertà alimentare. Presso il Min. Lav. È costituito fondo da 1,5 milioni per il 2023 e di 2 milioni all'anno a partire dal 2024 per sperimentazione reddito alimentare nelle città metropolitane come misura contro spreco e povertà alimentare. Con decreto stabilite le forme di collaborazione con ETS.

Sport. Incrementato di 2 milioni all'anno dal 2023 il fondo per potenziamento mondo sportivo. 1 milione riservato a copertura maternità atlete non professioniste.

Sport bonus. Rifinanziato con 15 milioni per il 2023 lo sport bonus. Credito d'imposta per erogazioni a favore della manutenzione e del restauro di impianti sportivi pubblici.

Fondo sport contrasto caro bollette. Rifinanziato con 25 milioni per il 2023 il fondo c/o il Dipartimento Sport a contratto del caro bollette per ASD/SSD.